

LA STESSA MAGGIORANZA NUTRIVA

DUBBI SULL'ARTICOLATO FINALE

da Italia Oggi del 15/6/2004

Il punteggio per il servizio prestato nelle scuole di montagna resta nel ciclone graduatorie. Italia Oggi ha tentato, nelle ultime tre settimane, di offrire, sotto il profilo meramente tecnico-giuridico, un contributo per una lettura corretta di una delle disposizioni introdotte ex novo, e per di più inaspettatamente, nel complesso meccanismo che sottende alla compilazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto 297/94, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 255/2001, convertito nella legge 333/2001. Ma non sono ancora stati del tutto dissipati i dubbi che scaturivano dalla lettura della norma, come riportata nel testo della legge di conversione del decreto legge 97/2004, e dalle precisazioni ministeriali contenute sia nella nota prot. 29 del 3 giugno sia nel decreto dirigenziale del 7 giugno. Dubbi che anzi si sono accresciuti nel tempo, forse anche a causa del succedersi degli interventi normativi e amministrativi che hanno caratterizzato la vicenda e che meritano di essere riesaminati.

- **Atto I IL Disegno di legge n. 2529 approvato dal Consiglio dei Ministri**

Il 19 settembre 2003 il consiglio dei ministri approvava un disegno di legge contenente, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di graduatorie permanenti. Nell'allegata tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione di tali graduatorie non era presente, come per il passato, alcuna indicazione per una particolare valutazione dei servizi prestati nei comuni di montagna.

Nel corso dell'esame del disegno di legge da parte della commissione istruzione del senato, alcuni senatori appartenenti al gruppo parlamentare per l'autonomia presentano un emendamento dal seguente tenore: "Aggiungere che il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 90/1957, è valutato in misura doppia".

L'emendamento che dopo ampia discussione viene approvato dai rappresentanti di quasi tutte le parti politiche di maggioranza e di opposizione è stato il seguente: "Il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 90/1957, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia".

Il testo del disegno di legge votato dalla commissione non viene tuttavia mai portato in aula per la discussione.

- **Atto II Emanazione del decreto legge n. 97/2004**

Il 7 aprile 2004 il consiglio dei ministri emana un decreto legge recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005. Il contenuto del decreto recepisce il testo del disegno di legge 2529 come emendato dalla commissione istruzione del senato, compreso l'emendamento sulle scuole di montagna.

Nel corso dell'esame del decreto legge ai fini della conversione in legge, i senatori dei partiti di opposizione facenti parte della commissione istruzione propongono di estendere la valutazione in misura doppia al servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle isole minori, nonché negli istituti penitenziari. La nuova proposta, non trovando l'opposizione dei senatori della maggioranza, viene accolta. Sulla nuova formulazione ("Il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni montani, nelle isole minori nonché negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia") il sottosegretario all'istruzione, Valentina Aprea, a nome del governo, si rimette alla decisione della commissione. Passata all'esame dell'aula del senato, la norma viene ulteriormente emendata, nonostante il parere contrario del sottosegretario Aprea, e approvata nel seguente testo: "Il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia". In sede di esame da parte dell'aula di Montecitorio, il testo viene integrato, con il parere favorevole del relatore e del governo, con l'aggiunta del seguente periodo: "Si in-

tendono come scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare”.

Respinto, invece, l'emendamento che chiedeva che la nuova norma trovasse applicazione dall'a.s. 2005/2006.

- Atto III l'approvazione super rapida della commissione

Il testo votato dall'aula della camera torna immediatamente nella commissione istruzione del senato, che l'approva nei termini indicati dalla camera. Nello spazio di qualche decina di minuti, dalla commissione, presieduta da Franco Asciutti, il testo torna al senato, che provvede all'approvazione definitiva.

- Atto IV Le dichiarazioni

Al momento dell'approvazione definitiva si sono registrate le seguenti dichiarazioni.

- Asciutti, relatore: “Desidero altresì sottolineare che alcune delle modificazioni apportate presso la camera dei deputati sono significative, di altre invece non si comprende a che cosa porteranno. Infatti, affermare che si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in una località situata sopra i 600 metri dal livello del mare è una sciocchezza. Do ragione al senatore Brignone, che ha chiesto di sopprimere tale ultimo periodo, ma lo invito a ritirare l'emendamento”.

- Il sottosegretario Aprea conferma il parere espresso dal relatore Asciutti.

- Il sen. Brignone “a malincuore ritira l'emendamento”.

- La senatrice Acciarini afferma: “Ritengo che la modifica apportata alla dizione relativa alle scuole di montagna, al di là delle valutazioni, sia tecnicamente molto discutibile, per cui credo che l'applicazione sarà delicata. Anche in questo senso mi auguro ci sia la massima attenzione perché, così come oggi viene formulato, è un articolo destinato a far discutere”.

- La senatrice Soliani afferma: “Penderà ancora il contenzioso e lo stesso relatore, con onestà intellettuale, riconosce che non si comprende bene cosa significhi la partita della montagna: rimarrà agli atti un tema di cui si è discusso senza capire bene di cosa si parlasse”.

- Atto V Le reazioni sindacali

Ampliamente giustificate le reazioni negative da parte delle organizzazioni sindacali. Secondo Massimo di Menna, segretario generale della Uil scuola, “il testo del decreto, come convertito in legge, crea confusione nell'attribuzione dei punteggi. La formulazione del doppio punteggio nelle scuole di montagna apre scenari inverosimili. Insegnanti precari alle prese con altimetri e misurazioni per indovinare il loro posto di graduatoria. Uno scenario da manicomio burocratico, che non potrà non sfociare in un nuovo contenzioso con l'amministrazione”.

“Il superpunteggio per il servizio di montagna rappresenta un'insperata fortuna per chi ha lavorato nelle scuole privilegiate e la disperazione per chi si troverà retrocesso nelle graduatorie solo per aver insegnato in una scuola al livello del mare”, rileva Alessandro Ameli, coordinatore di Gilda. E Francesco Scrima, segretario della Cisl scuola, commenta: “I nuovi interventi fatti dal ministero non fanno che aggiungere confusione alla confusione”. Per la Cgil scuola di Enrico Panini “è necessario prevedere uno slittamento dei termini per le graduatorie. È inaccettabile che i docenti debbano vivere e lavorare in condizioni di precarietà, senza sapere qual è l'interpretazione corretta delle norme”. “Certamente la tabella di valutazione dei punteggi, definita in un iter parlamentare che non ha avuto i tempi utili per l'approfondimento di alcuni emendamenti, ha creato disagio e situazioni di difficile gestione”, concorda Fedele Ricciato, responsabile Snals.

- Ultimo Atto

L'ultimo atto deve ancora essere scritto, ma per grandi linee se ne intuiscono i possibili contenuti. Anche se, come per tutte le commedie, non si può escludere un finale a sorpresa.

L'ambizioso obiettivo del ministro dell'istruzione, Letizia Moratti, di fare cominciare il nuovo anno scolastico con la presenza nelle classi di tutti gli insegnanti potrebbe non essere raggiunto.

Sulle graduatorie che si andranno a compilare in applicazione delle norme contenute nella legge penderà la spada di Damocle dei ricorsi, compresi quelli di illegittimità costituzionale per l'applicazione retroattiva delle nuove norme